



28 OTT. 2014

Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del 28.10.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 269/14
CONV. M.I



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 OTT. 2014

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA "EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE" PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consiglio la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'ASUR in collaborazione con l'APSE.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione (delibera n.220/14 del 15.07.2014) ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, la stipula della convenzione con EBRI (European Brain Research Institute) – Rita Levi Montalcini Foundation autorizzando, altresì, il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto.

La convenzione persegue la finalità di promuovere la ricerca scientifica attraverso la creazione di un Istituto devoluto agli studi sul Sistema Nervoso Centrale ed, in particolare, di promuovere nel campo delle Neuroscienze lo sviluppo scientifico e tecnologico con l'apporto di ricercatori italiani e stranieri.

La collaborazione da avviare con l'accordo in argomento, nel rispetto dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti di EBRI e Sapienza, ravvisando l'opportunità di sviluppare attività di ricerca congiunta, utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità, ha per scopo la costituzione e l'avvio della nuova sede dell'EBRI presso l'Università e la realizzazione di un programma scientifico finalizzato alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base delle malattie neurodegenerative e all'uso di nuovi strumenti terapeutici e di cellule staminali per il trattamento della malattia di Alzheimer, come previsto dall'allegato programma di ricerca (in visione).

In merito alle attività sopra descritte, le Parti potranno stipulare separati "Accordi di affiliazione" volti a consentire e disciplinare la partecipazione di ricercatori, dottorandi, perfezionandi e studenti dell'Università ai programmi di ricerca svolti presso l'EBRI.

Il suddetto accordo non comporterà il sorgere di alcun onere finanziario a carico del B.U.

Il Presidente informa, infine, che, dopo l'approvazione del testo convenzionale, si sono rese necessarie alcune modifiche del medesimo, concordate tra le Aree interessate (ASUR e APSE) ed EBRI ed in particolare quelle concernenti l'art. 3 in cui al punto 3.1 lettera a) è stato stabilito di dare in concessione (anziché in comodato d'uso gratuito) per un periodo di 5 anni (rinnovabile) gli spazi all'interno dell'Edificio C del Regina Elena così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.06.2014, con delibera n.165/14.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Aree Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Massimo Bertoldi

UN

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising

Il Capo del Settore Convenzioni

Massimo Bertoldi



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 OTT. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising

Il Capo del Settore Convenzioni
Prof. *[Signature]*

[Handwritten mark]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore *[Signature]*

Dot.ssa Sabrina Lucarini

Nel medesimo articolo, inoltre, è stato indicato che, con successivo accordo attuativo, saranno resi disponibili ad EBRI gli spazi attrezzati dello stabulario comune in modo che si possano svolgere le ricerche sperimentali previste nel sopra menzionato programma di ricerca.

Infine, sempre all'art. 3 punto 3.1 lettera a) nonché al successivo articolo 11 è stata congruamente prevista la stessa durata quinquennale sia per quanto riguarda la concessione (come già sopra riportato) sia per quanto riguarda la convenzione.

Nella seduta del 14.10.2014, il Senato Accademico con deliberazione n. 434/14 ha approvato la stipula della convenzione in argomento.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Testo Convenzione quadro.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Delibera Consiglio di Amministrazione n.165/14 del 24.06.2014;
- Delibera Consiglio di Amministrazione n.220/14 del 15.07.2014;
- Descrizione programma di ricerca;
- Delibera Senato Accademico n. 434/14 del 14.10.2014



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 OTT. 2014

DELIBERAZIONE N. 269/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato il testo della Convenzione da sottoscrivere con l'EBRI;**
- **Viste rispettivamente le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 165/14 del 24.06.2014 e n. 220/14 del 15.07.2014;**
- **Letta la descrizione del programma di ricerca oggetto dell'accordo;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del Bilancio Universitario derivanti dall'atto in parola;**
- **Vista la deliberazione n. 434/14 del Senato Accademico, seduta del 14.10.2014;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di approvare la stipula della Convenzione tra la Sapienza e l'EBRI, di cui in narrativa, che dovrà avere durata quinquennale e di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

**CONVENZIONE QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE
DEL EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA**

Tra

European Brain Resereach Institute (EBRI) – Rita Levi-Montalcini Foundation, con sede legale in Roma, Via del Fosso di Fiorano, 64-65, rappresentata dal Presidente Prof. Pietro Calissano e dal Direttore Generale Prof. Giuseppe Nisticò, domiciliati per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata anche come “EBRI” o “Fondazione”)

E

L'Università degli Studi di Roma “Sapienza” con sede in Roma, cap 00185 P.le Aldo Moro 5, C.F. n.80209930587, P.I. n.02133771002, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Frati (d’ora innanzi denominata “Sapienza”)

di seguito congiuntamente denominate “le Parti”

PREMESSO CHE

- a) La Fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica attraverso la creazione di un Istituto devoluto agli studi sul Sistema Nervoso Centrale ed in particolare di promuovere nel campo delle Neuroscienze lo sviluppo scientifico e tecnologico con l’apporto di ricercatori italiani e stranieri;
- b) Per il conseguimento di questi scopi, la Fondazione intende costituire una piattaforma di eccellenza che comprende Istituti molto qualificati a livello internazionale nel campo della Biologia molecolare, delle Biotecnologie e delle Terapie avanzate (cellule staminali, terapia genica, nanotecnologie) al fine di creare una massa critica multidisciplinare presso l’Università di Roma Sapienza;

- c) Ai sensi dello Statuto dell'EBRI, il Presidente e il Direttore generale della Fondazione sono responsabili delle linee strategiche di sviluppo dell'EBRI e dell'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione nonché della allocazione dei fondi alle strutture di ricerca nel rispetto del piano strategico e della coerenza fra attività scientifiche e progetti della Fondazione;
- d) Sapienza si prefigge di valorizzare il rapporto fra formazione e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- e) A tale scopo, Sapienza, come centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, promuove e attiva forme di collaborazione con altri Atenei, Centri di ricerca, Enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con Istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private;
- f) Sapienza ed EBRI, ravvisando l'opportunità di sviluppare attività di ricerca congiunta utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità, hanno manifestato il comune interesse di collaborare per la costituzione e l'avvio della nuova sede dell'EBRI presso l'Università e per la realizzazione di un programma scientifico, finalizzato alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base delle malattie neurodegenerative e all'uso di nuovi strumenti terapeutici e di cellule staminali per il trattamento della malattia di Alzheimer, come previsto dai relativi allegati;
- g) Sapienza ed EBRI ravvisano l'opportunità di continuare la collaborazione con attività di ricerca su progetti di comune interesse compresa l'attivazione di Laboratori per la produzione di proteine ricombinanti in GMP anche in nuove sedi dell'Università come i Laboratori ex Regina Elena in Via delle Messi d'Oro.

L'EBRI intende rinnovare un accordo con il CNR che preveda di riconoscere EBRI come Centro di eccellenza collegato con una più stretta collaborazione con le strutture di ricerca del CNR secondo modalità e forme ritenute le più opportune dalle Parti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2
Oggetto

2.1 Sapienza ed EBRI, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.

2.2. In particolare, le Parti dichiarano e riconoscono i propri reciproci impegni in relazione alle attività da realizzare per la costituzione, l'avvio e lo sviluppo della nuova sede dell'EBRI presso l'Università di Roma Sapienza, al fine di rispondere agli obiettivi previsti dal proprio Statuto e anche per consentire l'esecuzione del programma di ricerca indicato nell'Allegato 1).

Art. 3
Impegni della Sapienza

3.1 L'Università si impegna a garantire la propria collaborazione al fine di conseguire l'oggetto della presente Convenzione assicurando ad EBRI ogni supporto affinché possa costituire, avviare e realizzare la nuova sede dell'EBRI presso cui saranno svolte le linee di ricerca previste negli obiettivi del proprio Statuto ed in particolare nel programma scientifico (All. 1)

In particolare, la Sapienza si impegna a :

- a) Dare in concessione per un periodo di 5 anni (rinnovabile) gli spazi all'interno del complesso Ex Regina Elena, in viale Regina Elena e più precisamente la palazzina C per una superficie pari a mq 1264, come risulta dalla allegata planimetria. In particolare, questa comprende il piano terra di 430mq, il primo piano di 418mq e il secondo piano di 415mq. Inoltre, con successivo accordo attuativo, saranno resi disponibili ad EBRI gli spazi attrezzati dello stabulario comune in modo che si possano svolgere le ricerche sperimentali previste nel programma allegato. Per i suddetti spazi è previsto un rimborso all'Università dei costi connessi alle spese che sostiene Sapienza sulla base degli standard già utilizzati in casi simili. L'EBRI provvederà a sua cura alla ristrutturazione dei locali per creare laboratori di ricerca e/o didattici e i locali amministrativi necessari utilizzando proprie risorse finanziarie.
- b) Mettere a disposizione dello staff di personale EBRI la strumentazione scientifica e le "facilities" esistenti presso i laboratori di Biotecnologie dell'Università secondo le modalità e alle condizioni che verranno stabilite dal Comitato bilaterale di cui all'art. 6 della presente Convenzione. L'Università garantisce, sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le "facilities" messe a disposizione dell'EBRI sono pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 4 **Impegni di EBRI**

4.1. La fondazione EBRI, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 13, si impegna a :

- a) costituire, avviare e sviluppare la propria sede presso i locali di cui al precedente art. 3.1 lett a), nonché svolgere presso tali laboratori il programma scientifico dettagliato nell'Allegato 1;
- b) informare preventivamente l'Università circa l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature scientifiche non previste nel programma di cui all'Allegato 1, da collocare negli spazi assegnati dall'Università di cui all'art. 3.1 lett. a), anche al fine di verificare il rispetto della normativa sulle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L'Università dovrà comunicare entro 30 gg dalla ricezione dell'informativa le sue eventuali osservazioni in assenza delle quali EBRI potrà procedere all'installazione; diversamente, l'installazione di macchinari e attrezzature scientifiche previste nel programma di cui all'All. 1 , sarà concordata di volta in volta dai responsabili della sicurezza delle Parti;
- c) consentire al personale dell'Università l'accesso al Centro di ricerca EBRI e l'utilizzo della strumentazione scientifica e delle "facilities" ivi presenti, secondo le modalità e alle condizioni che verranno stabilite dal Comitato Bilaterale di cui al successivo art. 6. EBRI garantisce, sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le "facilities" messe a disposizione dell'Università saranno pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) consentire a laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti dell'Università di volta in volta nominativamente indicati dal Direttore del Centro di Biotecnologie dell'Università l'accesso temporaneo alle strumentazioni e "facilities" di cui al precedente punto c), alle condizioni e con le modalità stabilite con la procedura ivi richiamata;

- e) sostenere i costi di adattamento e di allestimento dei locali concessi in uso dall'Università; è altresì a carico dell'EBRI l'allaccio delle utenze ivi presenti;
- f) rimborsare all'Università le spese relative al funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo "facilities" quali: energia elettrica, pulizie, guardiana, riscaldamento ecc.) dei locali concessi in uso ad EBRI, di cui all'art. 3.1 lett. A), quantificati annualmente dall'Università in proporzione alle superfici concesse;
- g) mantenere in buono stato i locali concessi in uso.

4.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4.1. lett. c) e d), le Parti potranno stipulare separati "Accordi di affiliazioni" volti a consentire e disciplinare la partecipazione di ricercatori, dottorandi, perfezionandi e studenti dell'Università ai programmi di ricerca svolti presso l'EBRI.

Art. 5

Comitato coordinatore della piattaforma EBRI/Università

5.1 La responsabilità per la costituzione, l'avvio, lo sviluppo e la gestione della nuova sede EBRI saranno a carico del personale EBRI, come previsto dallo Statuto. Per l'attuazione della presente Convenzione e l'esecuzione del relativo programma scientifico il coordinamento sarà affidato ad un Comitato coordinatore bilaterale, paritetico costituito da due membri dell'EBRI e due membri dell'Università.

5.2 Il Comitato nominerà un Presidente e un Segretario.

Art. 6

Comitato bilaterale

Il Comitato bilaterale di cui all'art. 5 avrà il compito di verificare una corretta ed integrale attuazione della presente Convenzione. Le regole di funzionamento, convocazione e di deliberazione del Comitato bilaterale verranno stabilite dal Comitato stesso, in via preliminare nel corso della sua prima riunione.

Il Comitato bilaterale assumerà tutte le decisioni necessarie a dare piena esecuzione alla Convenzione, potendo a tal fine disciplinare tutti gli aspetti non contemplati specificamente dalla presente Convenzione.

Art. 7 **Progetti comuni**

7.1 Le Parti convengono

- a) sull'opportunità di promuovere e/o partecipare a progetti di ricerca nazionale, europei o internazionali di comune interesse;
- b) sviluppare fra le due Istituzioni collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche.

7.2 A tal fine, le Parti potranno organizzare Convegni, seminari, workshops, dottorati di ricerca, masters ed eventuali pubblicazioni (monografie, volumi, riviste) in settori di comune interesse.

7.3 Le iniziative saranno regolate, in ogni loro aspetto, con separati e specifici accordi.

Art. 8 **Sicurezza – Responsabilità – Assicurazioni**

8.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e nei laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

8.2 Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o persone comunque legate ad una Parte presso i locali e i laboratori dell'altra Parte, ciascuna Parte sarà responsabile della formazione dei propri dipendenti e collaboratori sui rischi presenti e sulle misure e regole da osservare nei locali e laboratori dell'altra Parte. A tale scopo,

il RSPP della Parte ospitante prenderà contatto immediato, prima dell'accesso alle strutture, con il RSPP dell'altra Parte e provvederà ad infirmarlo circa i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività presso i locali e laboratori della Parte ospitante, nonché comunicando le misure di sicurezza e prevenzione in essere ed il modo per accedervi.

8.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro Sapienza e EBRI, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.81/08, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nell'attività oggetto della presente Convenzione. In questo senso, l'Università ed EBRI si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con cadenza annuale, per mano dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, l'elenco nominativo dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 5 agosto 1998, n.363, cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. N.81/08.

8.4 Sapienza si impegna a garantire la rispondenza dei locali concessi ad EBRI, nonché degli spazi di uso comune (quali connettivo e servizi), alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un documento generale di valutazione dei rischi, redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione, verrà consegnato ad EBRI contestualmente alla consegna dei locali.

8.5 EBRI si impegna per suo conto ad assicurare, per le attività svolte all'interno dei locali medesimi, l'applicazione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori. Il datore di lavoro di EBRI si impegna altresì ad individuare e valutare i rischi cui sono esposti i propri lavoratori per effetto dell'attività svolta, nonché a trasmettere formalmente all'Università copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a, del D. lgs. N.81/08. Ogni qual volta si dovessero verificare

modifiche alle attività tali da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, EBRI provvederà a trasmetterne una copia all'Università.

8.6 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento dei danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

8.7 Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature e attrezzature scientifiche, nei confronti di dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Art. 9

Pubblicazioni e proprietà intellettuale

9.1 Lo Staff di personale EBRI e quello dell'Università che collabora con EBRI è tenuto a dare adeguata visibilità con doppia testata dell'EBRI e dell'Università su ogni pubblicazione e produzione scientifica, anche se comune ad altri Enti o istituzioni.

9.2 Entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, l'Università ed EBRI si impegnano a definire un Accordo per la protezione e la valorizzazione della Proprietà intellettuale ed industriale relativamente alle invenzioni realizzate da dipendenti dell'Università affiliati a EBRI e da gruppi congiunti formati da dipendenti dell'Università e EBRI.

Art. 10

Valutazione annuale

10.1 Lo sviluppo del Centro di ricerca e l'esecuzione del relativo programma di ricerca saranno oggetto di valutazione annuale da parte del Consiglio scientifico di EBRI, in conformità alle regole e secondo le procedure della Fondazione.

10.2 Nell'ipotesi in cui, sulla base della valutazione di cui al precedente comma, il Consiglio scientifico di EBRI dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di ricerca e l'esecuzione del relativo programma scientifico, EBRI avrà la facoltà di interrompere ogni attività del Centro di ricerca nonché il relativo programma scientifico.

Art. 11

Durata

La presente Convenzione avrà durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti.

Art. 12

Recesso

12.1 L'EBRI ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione nell'ipotesi in cui il Consiglio scientifico e gli organi responsabili della Fondazione, dovessero ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo della realizzazione della nuova sede EBRI che dovrà essere completata entro il 31 Dicembre 2016. In tale ipotesi, la Fondazione dovrà comunicare la volontà di recesso, motivata in relazione alle circostanze che l'hanno giustificata, a mezzo raccomandata a.r.

12.2 L'Università ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione in ogni ipotesi di accertato mancato rispetto agli impegni assunti da EBRI con la presente Convenzione.

12.3 Il recesso produce i suoi effetti tra le Parti dopo 6 mesi dalla ricezione della comunicazione scritta.

Art. 13

Tutela dei dati personali e Riservatezza

13.1 Le Parti dichiarano espressamente di esser e informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale e comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

13.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice della privacy) ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali – di qualsiasi soggetto – implicati allo sviluppo del programma di ricerca e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di rendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza – ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal Codice della privacy. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali come disposto dall'articolo 7 del Codice della privacy.

13.3 Le Parti si impegnano a trattare con la massima segretezza tutte le informazioni confidenziali – intendendosi per informazioni confidenziali, a titolo meramente esemplificativo, sia quelle riguardanti il programma di ricerca di all'Allegato 1 della presente Convenzione, sia quelle relative all'attività delle Parti –di cui dovessero venire a conoscenza durante l'esecuzione della convenzione e a non rivelarle a terzi, fatta eccezione per le persone per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento del predetto programma di ricerca. Dette persone saranno altresì soggette allo stesso obbligo di riservatezza.